

TAR Bari, Sezione II 31/12/1996 n. 916  
legge 109/94 Articoli 20 - Codici 20.1, 20.2.3

Le prescrizioni sulle formalità di presentazione delle offerte rilevano, ai fini dell'esclusione dalle procedure concorsuali per l'aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici, quando rispondano ad un particolare interesse dell'Amministrazione e garantiscano la par condicio dei concorrenti; pertanto, ove l'inosservanza di una prescrizione, non espressamente prevista dal bando di gara o dalla lettera d'invito a pena di esclusione, sia insuscettibile di incidere sulla scelta del contraente privato, la stessa si risolve in una mera irregolarità inidonea a giustificare l'esclusione dalla gara e ad inficiare le relative operazioni. Nel procedimento per l'aggiudicazione di un appalto concorso, è illegittima la scelta di un progetto sostanzialmente divergente dalle caratteristiche tecniche indicate nel bando, atteso che in tal modo l'Ente appaltante viola la par condicio dei concorrenti, tutti tenuti a conformarsi al progetto guida elaborato dall'Amministrazione e quindi tutti indistintamente obbligati a proporre un'opera che non si configuri come diversa da quella che era stata inizialmente prefigurata. Non è incompatibile con la procedura dell'appalto concorso che l'Amministrazione richieda a tutti i partecipanti alla gara, attraverso ulteriori trattative, modificazioni agli elaborati progettuali da essi presentati che, nel rispetto dei caratteri essenziali del progetto guida, li rendano più convenienti al pubblico interesse. Nel procedimento per l'aggiudicazione di un appalto concorso l'Amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nella valutazione delle offerte presentate, in riferimento ai parametri tecnici, economici e della rispondenza del progetto alla finalità da attuare, il cui esercizio può essere sindacato solo per macroscopiche illogicità. Le disposizioni dettate dall'art. 21 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., in tema di composizione della Commissione giudicatrice nelle procedure per l'aggiudicazione di appalto concorso, sono di immediata applicazione e prescindono quindi dalla mancata adozione del regolamento governativo previsto dalla legge n. 109 del 1994 cit.